



CITTA' DI ALBENGA

ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. **18**

SEDUTA DEL **29.04.2016**

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2016.

L'anno duemilasedici, addì ventinove del mese di aprile, alle ore 21.00 in Albenga, nel Civico Palazzo e nella consueta sala delle adunanze, previa convocazione nei modi e termini di legge e con l'annuncio dato, secondo la storica tradizione, col suono del Civico Campanone, si è riunito il Consiglio Comunale, in sessione ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione.

Assume l'ufficio di Presidente il Consigliere Alberto PASSINO.

Partecipa alla seduta il Vice Segretario del Comune Dott. Emanuele SCARDIGNO.

Risultano presenti, oltre al Sindaco Sig. Giorgio CANGIANO, i Consiglieri Signori:

		PRESENTE			PRESENTE
1)	ARNALDI Maurizio	SI	9)	NUCERA Massimiliano	SI
2)	BOSCAGLIA Manlio	SI	10)	PAPALIA Francesco	NO
3)	CIANGHEROTTI Eraldo	SI	11)	PASSINO Alberto	SI
4)	DI LIETO Francesco	SI	12)	PERRONE Ginetta	SI
5)	GUARNIERI Rosalia	SI	13)	PICASSO Emanuela	SI
6)	GUERRA Emanuela	SI	14)	PLUMERI Liliane	SI
7)	MOLINERIS Eleonora	SI	15)	PORRO Cristina	SI
8)	MUNI' Vincenzo	SI	16)	VIO Camilla	SI

Risultano, inoltre, presenti il Vice Sindaco TOMATIS Riccardo e gli Assessori: ALLARIA Paola Giovanna, GHIGLIONE Tullio, VESPO Concetta e VIO Mariangelo.

Fermo restando il dibattito generale sviluppatosi intorno all'argomento e riportato nel verbale della precedente deliberazione consiliare n. 15, si dà atto che, con specifico riferimento all'argomento iscritto al punto 8 del nuovo ordine del giorno della seduta odierna (Determinazione delle aliquote IMU anno 2016), sono state rese le seguenti dichiarazioni di voto:

GUARNIERI per il gruppo consiliare INDIPENDENTE DI COALIZIONE CENTRO DESTRA (per trascrizione da registrazione magnetofonica): Contraria.

NUCERA per il gruppo consiliare CIVICA INGAUNIA (per trascrizione da registrazione magnetofonica): Contrario.

PORRO per il gruppo consiliare LEGA NORD LIGURIA (per trascrizione da registrazione magnetofonica): Contraria.

BOSCAGLIA per gruppo consiliare VOCE ALLA GENTE PIU' (per trascrizione da registrazione magnetofonica): Favorevole.

PASSINO per gruppo consiliare TALEA DI ALBENGA (per trascrizione da registrazione magnetofonica): Favorevole.

DI LIETO per il gruppo consiliare MOVIMENTO 5 STELLE (per trascrizione da registrazione magnetofonica): Contrario.

VIO Camilla per il gruppo consiliare PER ALBENGA (per trascrizione da registrazione magnetofonica): Favorevole.

CIANGHEROTTI per il gruppo consiliare FORZA ITALIA (per trascrizione da registrazione magnetofonica): Contrario.

GUERRA per il gruppo consiliare PARTITO DEMOCRATICO (per trascrizione da registrazione magnetofonica): Favorevole.

Quindi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PRESO ATTO del dibattito sviluppatosi intorno all'argomento, come da discussione riportata nel verbale del precedente provvedimento n. 15 in data odierna;

VISTI:

- l'art. 1, comma 169, L. 27 dicembre 2006 n. 296 (legge finanziaria 2007), il quale dispone che *"gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi*

indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

- il Decreto Ministeriale del 01 marzo 2016 che ha differito il termine per l'adozione del bilancio di previsione al 30 aprile 2016;
- la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014), art. 1, comma 639 che istituisce dal 1° gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC) composta dalla imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- l'art.13 del D.L. n. 201 del 06 dicembre 2011, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modifiche ed integrazioni, recante la disciplina dell'Imposta Municipale Propria (IMU);
- il Regolamento comunale per la gestione dell'imposta, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 120 del 30.10.2012;

RICHIAMATO l'art.1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che dispone:

- al comma 10 lettera b) la riduzione del 50 per cento della base imponibile per le unita' immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in **comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale**, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonche' dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unita' abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
- al comma 13 a decorrere dall'anno 2016, l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 per cui **i terreni agricoli sono esenti** dall'imposta nel Comune di Albenga in quanto rientrante tra i comuni montani o di collina riportati nel su detto elenco;
- ai 1 commi 21-24 nuovi criteri per la determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nei gruppi catastali D ed E, escludendo nel calcolo macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo, cosiddetti **"imbullonati" cioè ancorati al suolo od incorporati nella costruzione non in modo strutturale** potendo, allo stesso tempo, essere smontati o trasferiti altrove. Gli

intestatari catastali di tali immobili possono chiedere, qualora ne sussista il presupposto, l'aggiornamento della rendita catastale. Se la richiesta è presentata entro il 15 giugno 2016 la rendita catastale rideterminata ha effetto dal 1° gennaio 2016.

- al comma 53 la riduzione al 75 per cento dell'imposta, per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6 dell'art.13 del D.L.201/11.

DATO ATTO che per l'anno 2015, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 30.07.2015, sono state confermate le aliquote già adottate nell'anno 2014 al fine di:

1. garantire, in primo luogo, gli equilibri di bilancio tra entrate e spese, anche alla luce della progressiva riduzione dei trasferimenti erariali, che ha eroso le entrate ordinarie dell'ente e che devono, quindi, essere implementate da uno sforzo fiscale aggiuntivo;
2. non aumentare l'imposizione immobiliare colpita dall'IMU, la quale apporta già fin d'ora la maggior parte delle entrate tributarie dell'ente ed è stata disciplinata, da parte dell'Amministrazione Comunale;

DATO ATTO che l'art. 1 comma 26, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 dispone la sospensione, per l'anno 2016, dell'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni comunali per la parte in cui aumentano i tributi e le addizionali attribuite ai medesimi enti territoriali ad eccezione della Tassa sui rifiuti (TARI), il cui gettito deve essere a copertura del costo del servizio di smaltimento dei rifiuti, nonché la conferma (comma 28) della maggiorazione TASI, di cui al comma 677 dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2013, n.147 per i Comuni, che l'hanno già applicata nell'anno 2015;

DATO ATTO che il nuovo contesto normativo delineato dalla Legge di Stabilità 2016 ha sostanzialmente introdotto "ex lege" esenzioni ed agevolazioni d'imposta a favore dei contribuenti, a copertura delle quali sono previsti incrementi del Fondo di solidarietà comunale, e nel contempo per la finalità di contenere il livello complessivo della pressione tributaria sospende gli aumenti fiscali, che eventualmente gli Enti Locali deliberano rispetto al 2015;

VISTO il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D. Lgs. 18.08.2000 n. 267;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

ACQUISITI i pareri preventivi favorevoli rilasciati ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 dal Dirigente del servizio competente in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta, allegati alla presente deliberazione;

A seguito di votazione, resa in forma palese, che dà il seguente risultato:


Presenti:	n. 16
Astenuti:	n.==
Votanti:	n. 16

Voti favorevoli alla proposta:	n. 10
Voti contrari alla proposta:	n. 6

(Ciangherotti, Di Lieto, Guarnieri, Nucera, Perrone e Porro)

DELIBERA

1) **DI CONFERMARE** per l'anno 2016 le seguenti aliquote, già adottate nel 2015:

	ALIQUOTA	DETRAZIONE
ALIQUOTA DI BASE/ORDINARIA	10,6 per mille (1,06%)	
Abitazioni principali del soggetto passivo, classificate nelle categorie catastali A/1,A/8 E A/9, nella quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente, e relative pertinenze	4,00 per mille (0,4%) (interamente al Comune)	E.200,00
Alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616;	7,6 per mille (0,76%) (interamente al Comune)	E.200,00
- unità immobiliari locate a persone residenti, come abitazione principale, con contratti di locazione a canone calmierato ai sensi dell'art.2, comma 3, della L.431/98; -unità ad uso abitativo, concessa in comodato gratuito, registrato, a parenti in linea retta e collaterale entro il 2° grado, che la occupano quale abitazione principale e vi risiedono anagraficamente, e relative pertinenze; - unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata - unità immobiliari comprese nelle categorie catastali A/10, B ,C/1 ,C/3,C/4,C/5.	9,6 per mille (0,96%) (interamente al Comune)	
Unità immobiliari comprese nella categoria catastale D	10,6 per mille (1,06%) (7,6 per mille allo Stato 3,0 per mille al Comune)	
Immobili non rientranti nelle sopra elencate fattispecie	10,6 per mille (1,06%)	

- | | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|
- 2) **DI FISSARE** la detrazione prevista per l'abitazione principale dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, ad euro 200,00. La detrazione di euro 200,00 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;
- 3) **DI DETERMINARE** per gli immobili interessati dal "Piano del colore", come deliberato dal Consiglio Comunale con atto n. 107 del 25 settembre 2012, per qualunque fattispecie imponibile la corrispondente aliquota di cui sopra ridotta di 0,2 punti percentuali, lasciando invariata la quota dello Stato, concedendo tale beneficio per tre anni dalla data del pagamento del contributo di costruzione, a condizione che non vengano violati i minimi fissati dal D.L. 201/2011;
- 4) **DI DARE ATTO** che l'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 dispone:
- al comma 10 lettera b) la riduzione del 50 per cento della base imponibile per le unita' immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonche' dimori abitualmente nello stesso comune in cui e' situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unita' abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
 - al comma 13 l'esenzione dall'imposta municipale propria (IMU), a decorrere dall'anno 2016, prevista dalla lettera h) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, che si applica sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993 per cui i terreni agricoli sono esenti dall'imposta nel Comune di Albenga in quanto rientrante tra i comuni montani o di collina riportati nel su detto elenco;
 - ai commi 21-24 nuovi criteri per la determinazione della rendita catastale degli immobili censiti nei gruppi catastali D ed E, escludendo nel calcolo macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo, cosiddetti "imbullonati" cioè ancorati al suolo od incorporati nella costruzione non in modo strutturale potendo, allo stesso tempo, essere smontati o trasferiti altrove. Gli intestatari catastali di tali immobili possono chiedere, qualora ne sussista il presupposto, l'aggiornamento della rendita catastale. Se la richiesta è presentata entro il 15 giugno 2016 la rendita catastale rideterminata ha effetto dal 1° gennaio 2016.
 - al comma 53 la riduzione al 75 per cento dell'imposta, per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6 dell'art. 13 del D.L. 201/11.

5) **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art.13 del D.L. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011, per abitazione principale s'intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo;

6) **DI FAR RINVIO** a quanto non espressamente sopra determinato alle disposizioni contenute nei regolamenti IMU e TASI ed alle disposizioni di legge vigenti;

7) **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Successivamente, a seguito di ulteriore votazione resa in forma palese, che dà il seguente risultato:

Presenti:	n. 16
Astenuti:	n.==
Votanti:	n. 16

Voti favorevoli alla proposta:	n. 10
Voti contrari alla proposta:	n. 6

(Ciangherotti, Di Lieto, Guarnieri, Nucera, Perrone e Porro)

il presente atto viene dichiarato immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.



COMUNE DI ALBENGA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DA SOTTOPORRE AL
CONSIGLIO COMUNALE.

OGGETTO: Determinazione delle aliquote dell'Imposta Municipale
Propria (IMU) per l'anno 2016.

PARERE TECNICO:

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, sulla
proposta indicata in oggetto.

IL DIRIGENTE DI AREA
(Dott. Massimo SALVATICO)



Addì 26 APR 2016

PARERE CONTABILE:

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile, ai sensi e per
gli effetti dell'art. 49 e 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, così come
modificato dal d.l. 10.10.2012 n. 174, convertito in legge 07.12.2012
n. 213, sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto, la quale
comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-
finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.


DIRIGENTE DI AREA
(Dott. Massimo SALVATICO)




Addì 26 APR 2016



Del ché si è redatto il presente verbale, per l'oggetto sopra indicato, contraddistinto dal n. **18** in data **29.04.2016**, che viene sottoscritto dal Presidente del Consiglio Comunale e dal Segretario Generale.

IL PRESIDENTE
(Alberto PASSINO)



IL VICE SEGRETARIO
(Dott. Emanuele SCARDIGNO)



<p>(Registro Pubblicazioni n. <u>838</u>)</p> <p>Su attestazione del Messo Comunale certifico che il presente atto trovasi in corso di pubblicazione per gg. 15 (quindici) a far tempo dal</p> <p style="text-align: center;">- 3 MAG 2016</p> <p>Albenga, <u>- 3 MAG 2016</u></p> <p style="text-align: center;">IL SEGRETARIO GENERALE</p>  	<p>Il presente atto, pubblicato senza reclamo alcuno dal _____</p> <p>al _____,</p> <p>non essendo soggetto a controllo, è divenuto esecutivo a termini dell'art. 134 - comma 3° - del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, in data _____</p> <p>Albenga, _____</p> <p style="text-align: center;">IL SEGRETARIO GENERALE</p>
--	---